



## Tribunale Ordinario di Padova

SI COMUNICA A:

PM

CANC FALLIMENTI

COMM. GIUD.: DOTT. MICHELE ANTONUCCI VIA XX SETTEMBRE 79 PADOVA

Sezione 01 - C/O Tribunale di Padova

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 5124/2014

Giudice: ZAMBOTTO CATERINA

Data prossima udienza: Ore:

### Parti nel procedimento

Attore principale	BUGNO LUCIANO S.R.L. Avv. FISCON ROBERTO Avv. MERCURIO FRANCESCO
Convenuto principale	MASSA DEI CREDITORI Avv.

Form. Mod. **Abis/00**

N°

**3427**

Avv. Cancelleria  
TRIBUNALE PADOVA

L. 7-2-1973 n. 59

RIMBORSO

Ind. trasferita

L. \_\_\_\_\_

spesa postale

L. \_\_\_\_\_

22 LUG. 2014

Oggetto:

Testo comunicazione

TALE

Gi. van. Trasmonti

IL TRIBUNALE DI PADOVA  
I SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE



R.G. 5124/14  
Rep. 5124/14

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. SSA C. SANTINELLO	PRESIDENTE
DOTT. SSA M.A.MAIOLINO	GIUDICE
DOTT. SSA C. ZAMBOTTO	GIUDICE RELATORE

nel procedimento per omologa di concordato preventivo, R.G.5124/14

promosso da:

BUGNO LUCIANO Srl in concordato preventivo, in persona dell'amministratore unico, sig. Luciano Bugno;

nei confronti di:

Massa dei Creditori del concordato preventivo BUGNO LUCIANO Srl, in persona del Commissario Giudiziale, dott. Michele Antonucci;

creditori opposenti:

GEONOVA Spa, con gli avv. ti Massimo Caneva e Alessandro Vasta;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso per concordato preventivo ex art. 161, I comma, l.f., depositato il 31.7.2013, la società BUGNO LUCIANO Srl ha presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con *cessio honorum* e senza suddivisione dei creditori in classi.

Chiesti chiarimenti con decreto del 3.10.2013 e 12.11.2013, viste le integrazioni dimesse in data 29.10.2013 e 21.11.2013, il Tribunale, verificata la regolarità formale della domanda e la correttezza e completezza del piano proposto, ha quindi ammesso la società ricorrente alla procedura richiesta con decreto depositato il 6.12.2013, da intendersi qui integralmente richiamato, e ha dato le ulteriori disposizioni conseguenti, nominando commissario giudiziale il dott. M. Antonucci e convocando l'adunanza dei creditori per l'udienza del 12.3.2014.

La proposta, di carattere prettamente liquidatorio, prevede la continuazione del ramo d'azienda "*impianti recupero rifiuti non pericolosi*" e "*produzione cantieri di bonifica siti contaminati*" ai soli fini della sua conservazione in esercizio in vista della futura alienazione mediante procedure competitive, con previsione in caso di esito negativo di assegnazione dello stesso a Granifix Srl, che ha formulato offerta irrevocabile all'acquisto, l'incasso dei crediti commerciali e tributari e l'utilizzo delle disponibilità liquide, proponendo ai creditori il soddisfo integrale delle spese di procedura, dei crediti prededucibili e di quelli privilegiati nonché di una percentuale dei creditori chirografari nella misura del 26%.

La ricorrente stima l'esecuzione del concordato in 24 mesi dalla definitività del decreto di omologa. Il Commissario Giudiziale ha provveduto quindi a depositare in data 28.2.2014 relazione ex art. 172 L.F. in cui ha formulato parere favorevole, salvo ridurre la percentuale di soddisfazione dei chirografi al 4,57% in caso di vendita a Granifix del ramo d'azienda e prevedendo, in caso di vendita atomistica dei beni componenti l'azienda, l'impossibilità di pagare integralmente la stessa prededuzione, ivi comprendendovi gli ingenti costi di ripristino del sito ambientale ove viene svolta l'attività.

Ha quindi depositato una integrazione in data 7.3.2014, a fronte del deposito da parte di Granifix di una modifica dell'offerta di acquisto.

All'udienza per l'adunanza dei creditori del 12.3.2014 non è stata raggiunta la maggioranza e il G.D. ha dato le disposizioni conseguenti per la prosecuzione della procedura.

Preso atto del raggiungimento delle maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato con verbale del 3.4.2014, è stata quindi fissata l'udienza ex art. 180 L.F. del 29.5.2014 con decreto collegiale del 4.4.2014.

Nelle more è stato inoltrato in data 14.4.2014 al Commissario e depositato in Cancelleria in data 18.4.2014 uno scritto del sig. Luigi Marchioron, creditore privilegiato della società, contenente una serie di informazioni e valutazioni circa la condotta dell'amministratore e circa l'insussistenza degli oneri di ripristino ambientale.

Su richiesta del GD il Commissario ha quindi provveduto a depositare relazione in data 2.5.2014, nella quale, prendendo posizione su quanto esposto dal sig. Marchioron ha concluso per l'insussistenza dei presupposti ex art. 173 l.f.; il Tribunale si è riservato la valutazione sui fatti ivi esposti in sede di udienza per l'omologa.

Il procedimento di omologa è stato discusso all'udienza odierna, nel corso della quale il procuratore della ricorrente ha insistito per l'omologa e il Commissario si è richiamato al proprio definitivo parere positivo, già dimesso in atti.

Si è costituita l'opponente Geonova, creditore dissenziente, contestando le valutazioni del Commissario in punto convenienza della proposta rispetto al fallimento, con particolare riferimento ai valori di realizzo del ramo d'azienda e alle azioni di responsabilità esperibili nei confronti dell'amministratore unico.

È inoltre comparso il sig. Marchioron che si è riportato a quanto esposto nella sua missiva del 18.4.2014.

Il concordato va omologato.

Va in primo luogo accolta l'eccezione di difetto di legittimazione dell'odierno opponente ex art. 180 l.f. formulata a verbale dalla società ricorrente.

Premesso che Geonova contesta la convenienza della procedura concordataria rispetto all'alternativa fallimentare, si deve rilevare che il presente concordato non presenta suddivisione in classi e il creditore opponente non rappresenta il 20% dei crediti ammessi (Geonova è infatti titolare di un credito di € 544.591,51 su un totale passivo ammesso al voto di € 8.335.171,34).

Le ragioni dedotte da Geonova, tuttavia, in quanto in parte coincidenti con i rilievi esposti dal sig. Marchioron, vanno comunque esaminate sotto il diverso profilo della sussistenza di profili che giustificerebbero una revoca ex art. 173 l.f..

In diritto si richiama quanto già affermato dall'intestato Tribunale nel decreto 30.5.2013 che qui si riporta, per la parte di interesse.

*“Va considerato in via preliminare che il procedimento di cui all'articolo 173 può essere attivato in qualsiasi fase del procedimento di concordato preventivo, discutendosi in dottrina e giurisprudenza solo della sua ammissibilità anche dopo la definitività del provvedimento di omologa, ma non essendo in discussione la facoltà da parte del Tribunale di revocare il provvedimento di ammissione del concordato preventivo anche in sede di discussione sull'omologa dello stesso.*

*Nel merito va osservato come la giurisprudenza sia ormai consolidata nell'affermare che gli atti rilevanti ai sensi dell'articolo 173 abbiano sicuramente natura fraudolenta, ma che non possono essere condotti alla norma tutti gli atti fraudolenti. La norma va infatti ormai armonizzata con il sistema, che ha soppresso dai presupposti di accesso alla procedura di concordato preventivo il requisito della meritevolezza nonché tutti i requisiti di natura etica (in tal senso tribunale di Milano 28/4/2011, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).*

*In primo luogo va evidenziato come non assuma automatico rilievo nella qualificazione di atto fraudolento ai sensi dell'articolo 173 l'idoneità o meno dell'atto a pregiudicare le ragioni economiche dei creditori: ovvero l'atto distrattivo non è automaticamente atto fraudolento ai sensi dell'articolo 173 e d'altro canto l'atto non pregiudizievole sotto un profilo economico non è necessariamente neutro ai fini della revoca del provvedimento di ammissione. Basti al riguardo considerare che l'art. 173 menziona tra le condotte sanzionabili con la revoca del provvedimento di ammissione anche l'esposizione di passività insussistenti, che evidentemente non è una condotta idonea a pregiudicare le ragioni economiche dei creditori, atteso per l'appunto che si tratta di esporre debiti inesistenti, che quindi non saranno pagati in sede di esecuzione del concordato.*

*Questa stessa considerazione aiuta però comprendere quale sia la ratio della norma.*

*L'esposizione di passività insussistenti infatti, se non è idonea a distrarre attivo, è assolutamente idonea ad alterare la formazione della volontà in capo i creditori. L'aumento fittizio del passivo, infatti, induce i creditori a ritenere del tutto svantaggiosa qualsiasi alternativa alla proposta di concordato e quindi ad alterare il percorso logico che conduce alla determinazione del voto.*

*Cosicché la Corte di Cassazione è giunta a chiarire che "l'atto di frode, per avere rilievo ai fini della revoca dell'ammissione, deve essere accertato dal commissario giudiziale e quindi dallo stesso scoperto essendo prima ignorato dagli organi della procedura o dai creditori": e ciò alla luce della stessa espressione testuale dell'articolo 173, primo comma, da interpretarsi secondo il primo criterio ermeneutico dell'interpretazione letterale della norma (articolo 12 preleggi).*

*Inoltre l'atto di frode è quello dotato di una "attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione": "in altri termini, si tratta di comportamenti volti a pregiudicare la possibilità che i creditori possono compiere le valutazioni di competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa" (in motivazione Cass. n. 13817/2011).*

*In conclusione atti di frode ai sensi dell'articolo 173 non sono gli interventi sul patrimonio del debitore, "ma solo l'attività del proponente il concordato volta ad occultarlo in modo da poter alterare la percezione dei creditori circa la reale situazione del debitore influenzando il loro giudizio" (ibidem; in termini si legano anche Appello Milano 29/6/2011, Appello Venezia 24/11/2011, Appello Torino 21/5/2013: tutte pubblicate in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).*"

Applicando tali principi al caso di specie, la conclusione deve essere nel senso dell'insussistenza dei presupposti per la revoca del concordato.

Il sig. Marchioron ha contestato le seguenti circostanze.

La società avrebbe omissis di riferire della sentenza del Tar 368/2013 alla stessa favorevole, in quanto avrebbe accolto il ricorso avverso il diniego al rilascio della VIA per il sito ove lavorava la società ricorrente.

Il sig. Bugno avrebbe perseguito lo scopo di affossare la Bugno Srl a vantaggio della Granifix imponendo alla prima un canone di locazione insostenibile, allo scopo di acquisirne poi sostanzialmente gratis le relative autorizzazioni aziendali.

Nel ricorso la società avrebbe omissis di riportare i positivi risultati realizzati dalla stessa.

Gli oneri di ripristino indicati dal Commissario quale passività che dovrebbe assumersi l'eventuale aggiudicatario dell'azienda sarebbero inesistenti.

Il Tribunale condivide le valutazioni espresse dal Commissario nella sua relazione 2.5.2014.

In particolare, si evidenzia che, pur se non vi è un espresso richiamo a tale sentenza, quanto riferito dalla società nel ricorso circa il blocco amministrativo dell'attività di revamping è corretto, alla luce del fatto che tale sentenza del Tar è stata oggetto di successiva impugnativa e di sospensione in via cautelare.

Quanto alle condotte fraudolente del Bugno, i rapporti tra Granifix e Bugno e l'esistenza del contratto d'affitto risultano esplicate nel ricorso, mentre non vi sono elementi che depongano nel senso della preordinazione della crisi della Bugno.

Al contrario, la situazione di crisi in cui versa la stessa Granifix e la presenza di fideiussioni e garanzie personali prestate sia da Bugno Luciano sia da Granifix a favore dell'odierna ricorrente sembrano escludere una simile ipotesi.

Appare poi decisiva la circostanza che sia prevista come principale forma di liquidazione dell'azienda quella della procedura competitiva, scelta che garantisce i creditori circa la miglior forma di realizzo del bene ed esclude ogni forma di assegnazione preferenziale e/o pilotata.

Quanto alla mancata indicazione dei successi della Bugno, le pagine 2 e 3 del ricorso riportano gli importanti risultati raggiunti dalla società.

Quanto infine ai costi di bonifica, ove si potrebbe in astratto ravvisare una ipotesi di esposizione di passività insussistenti, si ritengono assolutamente condivisibili i rilievi del commissario sulla sussistenza di tali costi come oneri che, seppur differiti nel tempo, appaiono necessariamente rilevanti nella valutazione dell'azienda.

Si tratta di oneri non collegati tanto alla natura dei rifiuti trattati, quanto piuttosto alla necessità di riportare l'area nelle condizioni precedenti l'insediamento produttivo, ovvero il ritorno ad un'area agricola.

Si tratta di prescrizione contenuta nella nuova autorizzazione all'esercizio dell'impianto (cfr. doc. 10 e 10/9 allegati alla memoria del commissario del 2.5.2014) e la cui esistenza trova altresì conferma nella fideiussione rilasciata a garanzia dal Bugno.

Se può sussistere incertezza circa l'esatta quantificazione degli stessi, la loro esistenza, invece, al momento, non pare possa essere messa in discussione.

Esclusa quindi la revoca ex art. 173 l.f., l'ammissibilità della procedura è già stata valutata positivamente dal Tribunale in sede di ammissione.

Quanto al trattamento dell'IVA di rivalsa, la domanda si presenta conforme all'orientamento osservato da sempre dal Tribunale all'epoca della presentazione della domanda e comunque vi sono fondi assolutamente capienti per garantire il pagamento dell'iva.

Il concordato va pertanto omologato, sussistendo oltre all'ammissibilità della proposta come sopra vagliata, i presupposti soggettivo e oggettivo, essendo pacifica la qualità di imprenditore commerciale della BUGNO LUCIANO Srl e il suo stato di crisi palesato in ricorso.

Quanto alla nomina del Liquidatore Giudiziale la società propone il dott. Iginio Negro,

Il Tribunale ritiene di poter accogliere la proposta della società, trattandosi di professionista avente i requisiti di cui all'art. 28 l.f., che opererà sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale.

Si ritiene, alla luce della varietà e complessità delle questioni trattate, che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale:

-omologa il concordato preventivo depositato in data 31.7.2013 ;

- nomina liquidatore il dott. Iginio Negro di Padova;

-nomina il Comitato dei Creditori in persona di:

CENTRO ANALISI CRIMICHE s.r.l.

EUROFINS ENVIRONMENT TESTING ITALY s.r.l.

COMMERCIALE AMBIENTE s.r.l.

;

-il Liquidatore procederà secondo il piano;

-per quanto eventualmente non previsto dal piano il Liquidatore provvederà alla liquidazione di tutti gli altri beni e alla riscossione dei crediti; per le vendite, riduzioni o abbandoni dei crediti, per le transazioni e per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione o per stare in giudizio come attore o come convenuto, fatte salve le competenze del Comitato dei Creditori secondo le previsioni degli articoli 182, 40 e 41 L.F., chiederà l'autorizzazione al Giudice Delegato, il quale stabilirà altresì le modalità delle vendite autorizzate dal Comitato dei Creditori e le relative misure pubblicitarie, nominerà gli avvocati ed i procuratori e darà ogni altra opportuna disposizione;

- il Liquidatore curerà l'esecuzione dei provvedimenti del Giudice Delegato, provvederà al versamento delle somme disponibili sul conto corrente bancario o sul libretto bancario della procedura, secondo la modalità più utile da definirsi in accordo col il G.D., fermo il prelievo vincolato all'ordine del Giudice;

-il Liquidatore annoterà in appositi registri, previamente vidimati da un componente del Comitato dei Creditori, le rispettive operazioni giornaliere;

-redigerà al G.D. relazioni sulle attività svolte con cadenza semestrale e, ultimate le operazioni di liquidazione, presenterà il rendiconto da discutersi ed approvarsi con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 L.F.;

-il Liquidatore provvederà al pagamento delle spese e dei creditori, previa ulteriore verifica del loro titolo giustificativo, secondo il piano o, in difetto, nel rispetto della "par condicio" e delle cause legittime di prelazione;

-rimette al Giudice Delegato l'emanazione di più particolareggiate disposizioni per l'esecuzione del concordato stesso;

-compensa integralmente le spese;

-dispone che a cura della Cancelleria il presente decreto sia pubblicato ed affisso a norma dell'art. 17, comma 2, L.F. e comunicato alla debitrice, al Liquidatore e al Commissario Giudiziale che provvederà a darne notizia ai creditori.

Si comunichi.

Padova, li 29.5.2014

IL PRESIDENTE

*Zentile*

Depositato in cancelleria  
Padova 11 4 LUG. 2014  
Il Canc. *[Signature]*

SPINATA CIVIL...  
18/07/2014

*[Signature]*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

18.07.2014

*[Signature]*

TRIBUNALE DI PADOVA - UFFICIO UNEP

Indirizzo come in atti, in via ... assistente UNEP, ha

espresso l'istanza che precede a

incidente n.

estn. Gius. Dot. MICHELE MIONE  
n. 2 XX Settembre 79 - Padova

richiesto con la ... di nome e cognome di

il ... che ne cura la consegna.

Padova,

28/07/2014

*[Handwritten signature]*  
L'Ufficiale Giudiziario B3  
Attilio THERY